

N. 103

IL SINDACO

VISTA la propria ordinanza n.160 del 14.07.10 nonché l'ordinanza n.161 del 14.07.10;
VISTE le richieste pervenute presso la sede comunale da diversi gestori di esercizi pubblici e attività commerciali;
CONSIDERATO che dal vaglio delle istanze pervenute al fine di contemperare le esigenze degli ospiti che scelgono l'isola come meta di vacanza e di quelli che la scelgono quale meta di svago ed infine le esigenze degli operatori, è emersa l'esigenza di valutare la possibilità di prorogare l'orario dell'attività di intrattenimento musicale e danzante degli esercizi pubblici di tipologia "A" e "B" autorizzati dalle ore 1,00 alle ore 2,30 per il solo mese di agosto;
RITENUTO poter aderire alle richieste, ferma ogni altra prescrizione e divieto contenuti nelle ordinanza n. 160 del 14.07.10 e n.161 del 14.07.10;
VISTA la legge del 26.10.1995 n.447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
VISTO il D.P.C.M. 16.04.1999 n.215 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*";
VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n.267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";
VISTO l'art. 54 come sostituito dall'art.6 del D.L. 23.05.08 n.92 come modificato dalla Legge di conversione, contenente "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, e disciplinare i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica*";
VISTO il comma 4 bis del medesimo art.54;
VISTO l'art.1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 05.08.2008 che espressamente prevede "*ai fini dell'art.54 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, come sostituito dall'art. 6 del D.L.23.05.08 n.92 convertito con modificazioni nella L.24.07.08 n.125 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale*";
VISTO altresì il comma 6 dell'art.54 del D.Lgs.18.08.00 n. 267;

ORDINA

in deroga a quanto previsto nell'ordinanza n.161 del 14.07.10, tutti gli esercizi pubblici di tipologia "A" e "B" che svolgono anche attività di intrattenimento musicale (dal vivo, mediante l'uso di

apparecchi meccanici ed elettronici, mediante l'impiego del Disk Jockey) e per l'intero mese di agosto dovranno cessare l'attività di intrattenimento musicale e danzante non oltre le ore 2,30.

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con le modalità previste dal vigente "Regolamento comunale delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali" come previsto dalla Delibera di C.C. n.36/03; ai sensi dell'art.16 della Legge 16.01.03 n.3, con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n.689, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli artt. 650 e 659 C.P..

Se le violazioni degli obblighi e dei divieti previsti nella seguente ordinanza sono reiterate e determinano grave pericolo per la sicurezza urbana o per l'igiene pubblica ovvero causano notevoli alterazioni della circolazione stradale, può essere disposta, con provvedimento sindacale, l'immediata sospensione dell'attività per un periodo da 10 a 20 giorni.

Se la violazione si verifica per attività che si svolgono su suoli o spazi pubblici dati in concessione, la concessione può essere revocata.

DISPOSIZIONI FINALI

Le ordinanze n. 51/02 e n.350/98 e n.160/10 e n.161/10 restano in vigore nella parte non contrastante con la vigente ordinanza.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente ordinanza, si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico.


La Polizia Municipale e le altre forze di polizia sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Ischia ed è inoltre trasmessa al Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 come modificato dall'art.6 del D.L. 23.05.08 n.92, convertito in legge 24.07.08 n.125.

Attraverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Campania entro il termine di giorni 60 decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Dalla residenza municipale

Ischia, 03.08.2017



IL SINDACO
Enzo Ferrandino